

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Art.1

E' stata costituita con sede in Rivergaro (PC) Via Torricelli 21 una associazione non commerciale operante nei settori sportivo, ricreativo culturale che assume la denominazione **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ROCK AND RIVERS** Essa aderisce all'Unione Italiana Sport per Tutti (UISP) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio direttivo potrà aderire ad altre associazioni e potrà affiliarsi ad Enti di Promozione sportiva, al Coni e alle leghe sportive e simili e si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del Coni nonché agli Statuti ed ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia. Inoltre, sempre con delibera del Consiglio direttivo, potrà variare l'indirizzo di sede sociale senza formale variazione del presente statuto.

Art.2

L'associazione e' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività é espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per il soddisfacimento collettivo.

Art.3

L'associazione si propone di:

- Promuovere e sviluppare attività sportive e culturali dilettantistiche in genere, ed in particolare nell'ambito delle discipline legate all'ambiente montagna e fiume : arrampicata sportiva, alpinismo, torrentismo, trekking, orienteering, mountain bike, sport invernali, kayak fluviale, da svolgere sia in ambiente che in strutture indoor, ove possibile.
- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive.
- indire corsi di avviamento allo sport e all'attività motoria.

Inoltre l'associazione mediante specifiche deliberazioni potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive.
- allestire e gestire bar e punti di ristoro collegati ai propri impianti ed, eventualmente, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci.
- esercitare in via marginale e senza scopi di lucro attività di natura commerciale per autofinanziamento osservando in tal caso le normative fiscali vigenti.

Art.4

Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio direttivo. All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente acquisirà la qualifica di socio.

Art.6

La qualifica di socio individuale da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione.
- a partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto anche in ordine

- all'approvazione delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti.
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi.

I soci individuali sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle delibere degli organi sociali.
- al pagamento del contributo associativo.

Art.7

I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale fissato dal consiglio direttivo in funzione dei programmi di attività. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili

Art.8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte, per mancato pagamento della quota associativa annuale. L'esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi.
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione.
- che arrechi danni gravi anche morali all'associazione.

Le delibere prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci per lettera.

Art.9

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune anche tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione sia imposta dalla legge.

Art.10

L'esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il consiglio direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati.

Art.11

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea degli associati.
- Il consiglio direttivo.
- Il Presidente.

Art.12

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione scritta, pubblicata presso la sede associativa o recapitata ai soci attraverso posta ordinaria, posta elettronica o altra comunicazione telematica.

L'assemblea ordinaria :

- approva il bilancio.
- procede alle nomine delle cariche sociali.
- approva gli eventuali regolamenti.
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o sia fatta richiesta da almeno un quinto degli associati, in questo

caso la convocazione dovrà avvenire entro venti giorni dalla richiesta. L'assemblea e' di norma straordinaria quando si riunisce per modifiche allo statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Art.13

In prima convocazione le assemblee sono regolarmente costituite quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli associati presenti. Esse deliberano a maggioranza assoluta dei voti salvo che in caso di scioglimento per cui occorrerà il voto dei 3/5 degli associati presenti. L'assemblea e' presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal vice-presidente o da persona designata dall'assemblea stessa.

Art.14

Il Consiglio direttivo e' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette persone scelti fra gli associati:

- I componenti del consiglio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili
- Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice-presidente
- Il consiglio direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia da deliberare
- Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti

Art.15

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione ed ad esso spetta il potere di ordinaria amministrazione. In caso di sua assenza le sue mansioni vengono esercitate dal vice-presidente

Art.16

Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato con il voto di almeno i 3/5 dei presenti aventi diritto al voto. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto al fine di perseguire finalità di utilità' generale, a Enti o Associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.

Art.17

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti

Luogo e data

Il Presidente